

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 13

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 25 marzo 2020

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 52. Sentenza 12 febbraio - 12 marzo 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Inapplicabilità ai condannati per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, pur se sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità - Denunciata irragionevolezza nonché violazione della finalità rieducativa e del principio di individualizzazione della pena - Non fondatezza delle questioni.

– Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1.

– Costituzione, artt. 3 e 27. Pag. 1

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 20. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2010, recante misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale - Possibilità di realizzare gli interventi previsti dalla normativa di riferimento su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018.

– Legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 62 (Modifiche alla legge regionale n. 21/2010), art. 1, comma 1. Pag. 7

N. 21. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Paesaggio - Norme della Regione Calabria - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2002 - Formazione ed approvazione dei Piani paesaggistici d'ambito - Approvazione, con delibera della Giunta regionale, previa validazione del Comitato tecnico di co-pianificazione, delle singole attività, di cui all'art. 143, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale.

Paesaggio - Norme della Regione Calabria - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2002 - Criteri per l'edificazione in zona agricola - Previsione che, nelle more dell'approvazione dei piani strutturali comunali, è consentita l'edificazione anche su di superficie fondiaria inferiore ai 10.000 metri quadrati.

– Legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 61 ("Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)'), artt. 1 e 2. Pag. 9

N. 22. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Enti locali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2018, recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" - Istituzione dell'albo dei segretari degli enti locali per la Provincia autonoma di Trento - Previsione che la Provincia forma e gestisce l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni segretariali - Articolazione dell'elenco in due sezioni - Previsione che nella prima sezione, su richiesta, sono iscritti, con durata quinquennale, rinnovabile, i soggetti in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale e che nella seconda sezione sono iscritti di diritto i segretari degli enti locali della Provincia di Trento in servizio a tempo indeterminato.

– Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 16 dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020), art. 3, comma 1, lettera g) Pag. 15



N. 23. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente (Tutela dell’) - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 47 del 2009 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria) - Previsione che nel caso di pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Comune provveda tempestivamente agli interventi necessari a prevenirlo e ad eliminarlo, dandone previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti - Divieto di abbattimento, di espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura degli alberi monumentali della Calabria senza autorizzazione - Possibile rilascio da parte del Comune competente solo per esigenze di pubblica utilità o incolumità, per esigenze fitosanitarie o quando sia impossibile adottare soluzioni alternative, da comunicare agli organismi menzionati.

– Legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 56 (“Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria”), artt. 1, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6 [recte: art. 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 4, comma 13, e art. 2, nella parte in cui sostituisce l’art. 6, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)].....

Pag. 17



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 52

Sentenza 12 febbraio - 12 marzo 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Inapplicabilità ai condannati per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, pur se sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità - Denunciata irragionevolezza nonché violazione della finalità rieducativa e del principio di individualizzazione della pena - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, nel procedimento a carico di R. D.S., con ordinanza del 21 marzo 2019, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020 il Giudice relatore Nicolò Zanon;
deliberato nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza depositata il 21 marzo 2019 e iscritta al n. 116 del registro ordinanze 2019, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ivi ricompresi quello di cui all'art. 630 c.p., allorché sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n° 68 del 23 marzo 2012».



2.- Il tribunale rimettente si trova a decidere sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata ai sensi dell'art. 47 ordin. penit., da R. D.S., detenuto dal 30 giugno 2017 in esecuzione della pena di nove anni e otto mesi di reclusione, irrogata per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 del codice penale) e lesioni personali (artt. 582, 585 e 576, numero 1, cod. pen.), commessi in concorso con altri (art. 110 cod. pen.).

Esponde il collegio rimettente che, con la sentenza di condanna (divenuta definitiva il 26 giugno 2017), è stata riconosciuta, per il reato di sequestro di persona, «la diminuzione dell'art. 311 c.p., come da sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 19-03-2012», in ragione della limitata durata nel tempo del sequestro (tre giorni), del luogo di restrizione (appartamento) e della parziale libertà di movimento delle persone offese (non soggette a strumenti di coercizione). È stata altresì riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 62, numero 6), cod. pen.

Riferisce il giudice *a quo* che il detenuto, a sostegno della propria istanza, ha prospettato la disponibilità di domicilio e lavoro in Roma, specificando inoltre che la durata della pena da espiare, in quanto non superiore ai quattro anni (essendo il fine pena fissato per il 16 dicembre 2022), rientrerebbe nei limiti previsti dal comma 3-*bis* dell'art. 47 ordin. penit.

Il rimettente rileva, tuttavia, che la condanna è stata inflitta per il reato di cui all'art. 630 cod. pen., contemplato dal comma 1 dell'art. 4-*bis* ordin. penit., che vieta la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale in assenza di collaborazione con la giustizia. Collaborazione di cui, del resto, il detenuto non ha avanzato richiesta di accertamento, in quanto «in effetti non [...] prestata», come riferisce sempre il giudice *a quo*. Neppure risulta chiesto l'accertamento della collaborazione cosiddetta impossibile o inesigibile.

Di qui, l'inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

2.1.- In punto di non manifesta infondatezza, il collegio rimettente richiama l'ordinanza della Corte di cassazione «del 21-09-2018 [*recte*: 16 novembre 2018], prima sezione, n. 51877 [...], in materia in parte analoga», e ritiene di dover sollevare «la medesima questione di legittimità costituzionale, già prospettata dalla Corte di legittimità, pur riguardando il caso oggi ad oggetto l'accesso ad una misura alternativa e non ad un permesso premio», venendo sempre in rilievo il profilo «dell'ostatività` del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, pur nell'ipotesi attenuata della lieve entità».

Anche il Tribunale di sorveglianza di Firenze - riportandosi «integralmente» alle motivazioni contenute nella citata ordinanza della Corte di cassazione - prospetta la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. in conseguenza dell'inclusione, fra i reati cosiddetti ostativi alla concessione della misura alternativa alla detenzione nella specie richiesta, del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, nei casi in cui sia stata riconosciuta la speciale attenuante della lieve entità del fatto, come da sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012.

Il rimettente ricostruisce l'origine del regime ostativo introdotto dall'art. 4-*bis* ordin. penit., rinvenendola nella necessità - soddisfatta con l'emanazione delle «leggi dell'emergenza dei primi anni '90» - di introdurre restrizioni rispetto a «delitti di particolare allarme sociale», quali i «reati associativi più gravi (associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti)» e quelli commessi «con finalità o metodo mafioso», oltre al reato di cui all'art. 630 cod. pen. Tutte queste fattispecie sarebbero caratterizzate «dal necessario o almeno normale inserimento del reo in compagini criminose di gruppo o comunque collegate con organizzazioni criminali».

Per effetto di successivi interventi legislativi ripetuti negli anni - ricorda ancora il rimettente - è stato ampliato l'elenco dei reati «ostativi o parzialmente tali», disegnando una disciplina che avrebbe superato le censure di illegittimità costituzionale in forza dell'effetto «mitigatore» della collaborazione e della sua «estensione alle accezioni di impossibilità, inesigibilità, irrilevanza».

Tuttavia, il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'inserimento della fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen., «nell'ipotesi della lieve entità del fatto», tra i delitti per cui vi sarebbe «presunzione pressoché assoluta di pericolosità sociale, come se anche detto reato fosse espressione di criminalità esercitata in forma organizzata o comunque particolarmente pervasiva e quindi tale da giustificare l'esclusione tout court dai benefici penitenziari in assenza di collaborazione».

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ricorda che, con legge 30 dicembre 1980, n. 894 (Modifiche all'articolo 630 del codice penale), per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è stato previsto un notevole inasprimento della risposta sanzionatoria, in ragione dell'allarme sociale cagionato dal fenomeno dei sequestri di persona, «perpetrati in Italia dalla criminalità organizzata». Una «[t]ale severità di inquadramento» - sospettata di contrasto con il quadro costituzionale rispetto a fatti «meno rilevanti, per caratteristiche oggettive di tempo, di azione, di numero di partecipi, determinanti la restrizione della libertà della vittima per breve durata o con profitti patrimoniali di entità contenuta» - è stata oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva che la pena da esso comminata fosse diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità



o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risultasse di lieve entità (sentenza n. 68 del 2012), sulla falsariga di quanto previsto per la «parallela fattispecie di cui all'art. 289 bis c.p. sulla base dell'art. 311 c.p.».

Secondo il rimettente, il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, oltre a determinare una diminuzione di pena, implica «logicamente una valutazione di minore pericolosità degli autori o almeno un'attenuazione della presunzione di pericolosità», tale da rendere ingiustificato un regime di maggior rigore anche in punto di esecuzione penale.

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, in definitiva, ritiene che l'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. contrasti con l'art. 3 Cost., nella parte in cui parifica irragionevolmente un condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione di «lieve entità» ai condannati «di ben superiore pericolosità pur nell'ambito dello stesso titolo di reato».

Sostiene, altresì, che la norma censurata violi l'art. 27 Cost., nella parte in cui preclude «al medesimo condannato» l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, «impedendo anziché favorire quel progressivo reinserimento nella società» che realizza lo scopo rieducativo della pena, pur a fronte di un già intervenuto risarcimento del danno.

2.2.- In punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che «in astratto» ricorrerebbero gli altri presupposti per la concessione del beneficio, quali la pena residua «nella soglia di legge» e la presenza di ulteriori elementi valutabili in fatto (ivi compreso l'avvenuto integrale risarcimento del danno). Tuttavia, «di fronte al titolo di reato commesso», rientrando tra quelli cosiddetti ostativi, in assenza di collaborazione e in mancanza di alcuna prospettiva o offerta di collaborazione, il detenuto non può avere accesso alla misura alternativa richiesta «e quindi l'istanza appare inammissibile tout court, senza che possano svilupparsi ulteriori considerazioni nel merito».

3.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza delle questioni sollevate.

L'interveniente ha ricordato che questioni analoghe, per quanto riferite alla concessione dei permessi premio e non dell'affidamento in prova al servizio sociale, erano state sollevate dalla Corte di cassazione e che le stesse sono state dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 188 del 2019.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la Corte costituzionale, nella pronuncia da ultimo citata, avrebbe rilevato come la disposizione censurata sia stata oggetto di numerose modifiche, che, anche se tra loro disomogenee, sarebbero tutte ispirate all'esigenza di collegare l'inasprimento del trattamento sanzionatorio all'allarme sociale «derivante dal puro titolo di reato», in base a valutazioni rientranti nella discrezionalità legislativa. Inoltre, l'attenuante della lieve entità del fatto commesso rilevarebbe «semmai ai fini della determinazione della misura della pena, ma non invece ai fini delle modalità della sua espiazione».


Il legislatore avrebbe, dunque, esercitato in maniera non arbitraria il potere discrezionale di cui dispone in materia di politica penitenziaria.

Neppure sarebbe violato l'art. 27 Cost., «essendovi precise ragioni nella differenziazione dei trattamenti penitenziari», tali da non ledere alcun principio di progressività di trattamento e flessibilità della pena.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale di sorveglianza di Firenze dubita della conformità agli artt. 3 e 27 della Costituzione dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ivi ricompresi quello di cui all'art. 630 c.p., allorché sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n° 68 del 23 marzo 2012».

2.- In punto di rilevanza delle questioni sollevate, il giudice *a quo* riferisce di essere investito dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte di un detenuto in possesso di tutti i requisiti cui ordinariamente l'art. 47 ordin. penit. subordina la concessione della misura in questione. Osserva, dunque, che l'unico ostacolo all'accoglimento dell'istanza consisterebbe nell'inclusione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione tra i delitti cosiddetti ostativi, secondo l'elenco contenuto nella disposizione censurata, anche nell'ipotesi in cui sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità. Pertanto, in assenza di collaborazione con la giustizia - «in effetti non [...] prestata» (come pure riferisce il rimettente) - e in mancanza della richiesta di accertamento della collaborazione cosiddetta impossibile o inesigibile, il procedimento dovrebbe inevitabilmente chiudersi con una dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.



2.1.- In punto di non manifesta infondatezza, il collegio rimettente prospetta una violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

Sostiene, in particolare, che il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, ove sia stata riconosciuta la speciale attenuante della lieve entità del fatto, sarebbe disomogeneo rispetto ai «delitti di particolare allarme sociale» che giustificarono l'introduzione del regime di particolare rigore contemplato dall'art. 4-*bis* ordin. penit. nella sua versione originaria.

In quella versione figuravano i «reati associativi più gravi (associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti)» e quelli commessi «con finalità o metodo mafioso» (oltre allo stesso reato di cui all'art. 630 cod. pen., nella sua forma non circostanziata), tutti contraddistinti «dal necessario o almeno normale inserimento del reo in compagini criminose di gruppo o comunque collegate con organizzazioni criminali». Un tale carattere, a parere del rimettente, sarebbe estraneo al reato di sequestro di persona laddove sia riconosciuta l'attenuante della lieve entità del fatto. In presenza di questa attenuante non si giustificerebbe, pertanto, la «presunzione pressoché assoluta di pericolosità sociale»: infatti, oltre a determinare una diminuzione di pena, l'attenuante in parola implicherebbe «logicamente una valutazione di minore pericolosità degli autori o almeno un'attenuazione della presunzione di pericolosità».

Contrasterebbe, dunque, con l'art. 3 Cost. l'irragionevole parificazione fra il trattamento del condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione di «lieve entità» e quello previsto per soggetti «di ben superiore pericolosità pur nell'ambito dello stesso titolo di reato».

La violazione dell'art. 27 Cost., invece, sarebbe conseguenza dell'impedimento frapposto «al medesimo condannato» all'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova, che ostacolerebbe il suo necessario «progressivo reinserimento nella società».

3.- Le questioni non sono fondate.

3.1.- Come ricorda l'Avvocatura generale dello Stato, le medesime questioni, sollevate sulla base di censure del tutto sovrapponibili a quelle odierne, sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 188 del 2019, depositata in data successiva al provvedimento di rimessione qui in esame.

Agli effetti del presente scrutinio non rileva la circostanza che, nel giudizio incidentale già definito, fosse presa in considerazione la preclusione concernente un permesso premio e non la concessione di una misura alternativa alla detenzione, richiesta invece nell'odierno giudizio principale. Nella prospettiva del rimettente, infatti, a risultare in contrasto con i parametri costituzionali evocati è l'inclusione - tra i delitti cosiddetti ostativi all'accesso ai benefici penitenziari - del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, in quanto (e solo in quanto) assistito dal riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità. In altre parole, il rimettente richiama l'attenzione sulla qualità del fatto ostativo, non sulle caratteristiche della misura preclusa.


Pur rilevando che le numerose modifiche intervenute negli anni, rispetto al nucleo della disciplina originaria, hanno variamente ampliato il catalogo dei reati ricompresi nella disposizione censurata, in virtù di scelte di politica criminale tra loro disomogenee, la sentenza n. 188 del 2019 ha chiarito che «[a]l tempo presente, l'unica adeguata definizione della disciplina di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit. consiste nel sottolinearne la natura di disposizione speciale, di carattere restrittivo, in tema di concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o internati, che si presumono socialmente pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione o l'internamento sono stati disposti (sentenza n. 239 del 2014)».

Con valutazione che va oggi ribadita, è stato così ritenuto «incongruo l'argomento del giudice *a quo*, secondo il quale se la fattispecie di reato è assistita dall'attenuante di lieve entità, essa dovrebbe essere, per ciò solo, espunta dal catalogo di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit., sul presupposto che il riconoscimento di quella attenuante priverebbe di ogni validità, sul piano logico e statistico, la presunzione del collegamento del condannato con organizzazioni criminali».

Come noto, la previsione di attenuanti, anche diverse da quelle della lieve entità del fatto, consente di adeguare la pena al caso concreto, ma non riguarda necessariamente l'oggettiva pericolosità del comportamento descritto dalla fattispecie astratta.

In ogni caso, anche la concessione dell'attenuante considerata dal rimettente è rilevante ai soli fini della determinazione della pena proporzionata al caso concreto, mentre, nella logica dell'attuale art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit., essa non risulta invece idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa di ricollegare al sequestro con finalità estorsive un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna.

D'altra parte, gli elementi che giustificano il riconoscimento della più volte citata attenuante - natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, oppure particolare tenuità del danno o del pericolo - non sono necessariamente in contraddizione, anche sul piano empirico, con l'adesione o la partecipazione del condannato a pericolose organizzazioni criminali, stabili e strutturate.



Significativa, infine, è la circostanza che, nell'elenco di cui all'art. 4-bis ordin. penit., figurano, ab origine, i reati commessi con finalità di terrorismo, tra cui il reato previsto dall'art. 289-bis cod. pen. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), fattispecie la cui invocazione quale *tertium comparationis* ha determinato, con la sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando il fatto risulta di lieve entità.

In sostanza, il reato di sequestro a scopo di terrorismo e di eversione «nasce» comprensivo dell'attenuante di lieve entità di cui all'art. 311 cod. pen., riferita specificamente ai delitti contro la personalità dello Stato, per consentire al giudice di rendere le pertinenti previsioni sanzionatorie, tutte di eccezionale asprezza, adeguate e proporzionate al reato commesso nel caso concreto. Ebbene, se l'espressa e contestuale previsione dell'art. 311 cod. pen. in riferimento al sequestro a scopo di terrorismo o eversione non ha impedito l'inserimento del reato nell'elenco di cui all'art. 4-bis ordin. penit., non si vede perché, ora, l'estensione dell'attenuante della lieve entità all'"omologo" reato di cui all'art. 630 cod. pen., conseguente alla sentenza n. 68 del 2012, dovrebbe comportare, per necessità costituzionale, l'espunzione della fattispecie del sequestro estorsivo, in tale specifico caso, dal medesimo elenco» (sentenza n. 188 del 2019).

3.2.- Con sentenza n. 253 del 2019, depositata successivamente all'ordinanza di rimessione qui considerata, l'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, con riferimento a tutti i delitti ricompresi nella disposizione censurata, non prevede che ai condannati per quei medesimi delitti possano essere concessi permessi premio, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della medesima legge n. 354 del 1975, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Tale pronuncia non incide sul destino delle questioni poste dall'odierno rimettente. Quest'ultimo, infatti, non contesta la compatibilità costituzionale della preclusione assoluta all'accesso a taluni benefici penitenziari, disegnata dall'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. per il condannato che non collabori con la giustizia. Censura bensì, come visto, l'inclusione nell'elenco dei reati ostativi di una singola fattispecie di reato, in quanto assistita dall'attenuante della lieve entità del fatto.

Si tratta di una strategia argomentativa già ritenuta non fondata (sentenza n. 188 del 2019), del tutto diversa da quella che ha ispirato le questioni di legittimità costituzionale accolte da questa Corte nella citata sentenza n. 253 del 2019.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, *Presidente*

Nicolò ZANON, *Redattore*


Roberto MILANA, *Cancelliere*


Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_200052





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 20

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2010, recante misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale - Possibilità di realizzare gli interventi previsti dalla normativa di riferimento su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018.

– Legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 62 (Modifiche alla legge regionale n. 21/2010), art. 1, comma 1.
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per l'impugnazione della legge della Regione Calabria n. 62 del 16 dicembre 2019, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 139 del 16 dicembre 2019 recante «Modifiche alla legge regionale n. 21/2010», in relazione al suo art. 1.

La legge della Regione Calabria n. 62 del 2019 viene impugnata nella parte sopra richiamata giusta delibera del Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 febbraio 2020.

Con la legge regionale in esame, rubricata «Modifiche alla legge regionale n. 21/2010», la Regione Calabria intende intervenire a modificare altre norme regionali, in tema di interventi edilizi e sicurezza delle costruzioni.

L'art. 1 della legge regionale, rubricato «Modifiche alla legge regionale 21/2002», dispone:

«1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), è sostituito dal seguente:

“1. Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 nonché nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018, ivi comprese le unità collabenti regolarmente accatastati presso le rispettive agenzie del territorio oppure per i quali, al momento della richiesta dell'intervento, sia in corso la procedura di accatastamento.”»


Si tratta di norma illegittima per i seguenti

MOTIVI

La legge regionale, che modifica il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), è censurabile, relativamente alla disposizione contenuta nell'art. 1, per i motivi di seguito specificati, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *h*) della Costituzione, relativo alla materia di «sicurezza» di competenza legislativa esclusiva dello Stato, rimessa, peraltro, allo Stato stesso anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento con le Regioni (art. 117, secondo comma, lettera *h*) e 118, terzo comma, della Costituzione).

In particolare, l'art. 1, comma 1, sostituisce il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21 del 2010, già più volte modificato. La disposizione come sostituita prevede che: «1. Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 nonché nel presente articolo, possono essere realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018, ivi comprese le unità collabenti regolarmente accatastati presso le rispettive agenzie del territorio oppure per i quali, al momento della richiesta dell'intervento, sia in corso la procedura di accatastamento».

In disparte la circostanza che le modifiche apportate alla disposizione in commento si sono succedute in un breve lasso di tempo, potendo, così, condurre a distorsioni applicative, viene altresì in rilievo la soppressione del riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.




Al riguardo, per il primo aspetto, occorre evidenziare anche nel caso di specie che in particolare, con la sentenza n. 107 del 2017, il giudice delle leggi ha avuto modo di osservare che «7.2.2 — Vero è che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non ogni incoerenza o imprecisione di una norma può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità (sentenze n. 86 del 2017 e n. 434 del 2002). Nondimeno, la stessa è invece censurabile, alla luce del principio di razionalità normativa, qualora la formulazione della stessa sia tale da poter dare luogo ad applicazioni distorte (sentenza n. 10 del 1997) o ambigue (sentenza n. 200 del 2012), che contrastino, a causa dei diversi esiti che essa renda plausibili, il buon andamento della pubblica amministrazione, da intendersi quale ordinato, uniforme e prevedibile svolgimento dell'azione amministrativa, secondo principi di legalità e di buona amministrazione». «7.2.3 — d'altro canto questa Corte ha già chiarito che, a differenza di quanto accade per il giudizio in via incidentale, giudizio concreto e senza parti necessarie, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente, come possibili (sentenza n. 412 del 2004; sentenza n. 3 del 2016). Orientamenti, questi, che sebbene elaborati in riferimento ai requisiti di ammissibilità, servono altresì ad evidenziare che nel giudizio in via d'azione vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative; e ciò ancor di più nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative (sentenze n. 49 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003). Si è parimenti affermato, con riferimento anche all'impugnativa regionale, che possono risultare costituzionalmente illegittime «per irragionevolezza [. . .] norme statali dal significato ambiguo, tali da porre le regioni in una condizione di obiettiva incertezza, allorché a norme siffatte esse debbano attenersi nell'esercizio delle proprie prerogative di autonomia» (sentenza n. 160 del 2016). Ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui l'ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un'elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale. In questa ipotesi, l'esigenza unitaria sottesa al principio fondamentale è pregiudicata dal significato precettivo non irragionevolmente desumibile dalla disposizione regionale: lungi dal tradursi in un mero inconveniente di atto, l'eventuale distonia interpretativa, contraddittoria rispetto alla norma statale, costituisce conseguenza diretta della modalità di formulazione della disposizione, che deve essere dichiarata, dunque, incostituzionalmente illegittima.»

Infine, nella sentenza n. 89 del 2019, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che «[. . .] “possono trovare ingresso, nel giudizio in via principale, questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, purché non implausibili e comunque ragionevolmente desumibili dalle disposizioni impugnate” (ex multis, sentenza n. 103 del 2018, punto 4.1. del Considerato in diritto). Nel giudizio in via principale possono dunque essere dedotte “anche le lesioni in ipotesi derivanti da distorsioni interpretative delle disposizioni impugnate” (sentenza n. 270 del 2017, punto 4.2. del Considerato in diritto).»

Quanto al secondo dei profili cui si è accennato, la soppressione del riferimento alle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, induce a ritenere che la volontà del legislatore regionale sia quella di consentire la realizzabilità degli interventi a prescindere dal rispetto del predetto decreto. In proposito, ritenendo, anche per tale aspetto, valide le considerazioni espresse dalla Consulta nelle sentenze sopra richiamate, si rappresenta altresì, che la citata disciplina ministeriale fornisce i criteri generali di sicurezza, precisa le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definisce le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, tratta gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere (cfr: capitolo I, punto 1.1, paragrafo 2).

Le norme tecniche per le costruzioni, pertanto, attengono ad aspetti che riguardano la «sicurezza» delle costruzioni e non possono che avere applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale, essendo ispirate alla tutela di interessi unitari dell'ordinamento. In particolare, con la sentenza n. 21 del 2010, il giudice delle leggi ha per la prima volta, ed espressamente, affermato che la materia della sicurezza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone. In tal sede, è stato argomentato che una disciplina che attenga a profili di sicurezza delle costruzioni, collegati ad aspetti di pubblica incolumità è riconducibile alla materia della sicurezza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione. Significativo, al riguardo, è il passaggio della citata sentenza, laddove la Corte costituzionale giunge ad affermare che «La norma impugnata non trova posto invece nella materia del governo del territorio nel cui ambito rientrano gli usi ammissibili del territorio e la localizzazione di impianti o attività (Sentenze n. 307 del 2003, n. 336 e 383 del 2005, n. 237 del 2009), ma non la sicurezza delle costruzioni; e neppure nella materia della “tutela della salute”, per quanto questa abbia assunto, dopo la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, un significato più ampio rispetto alla precedente materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, giacché il profilo della pubblica incolumità si differenzia concettualmente da quello della prevenzione sanitaria.»



A ciò si, aggiunga che la Corte costituzionale ha affermato che potere di riconoscere le ragioni particolari che impediscono il rispetto delle norme tecniche è affidato al Ministro per le infrastrutture e trasporti (art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) in quanto in questi ambito, «il legislatore ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco sia l'alta tecnicità dei provvedimenti in questione sia l'esigenza di una valutazione uniforme dei casi di deroga» (sentenza n. 254 del 2010).

Per quanto detto, la legge regionale in esame, limitatamente alla norma indicata, deve essere impugnata ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione.

P. Q. M.

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte vorrà dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 62 del 16 dicembre 2019, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 139 del 16 dicembre 2019 recante «Modifiche alla legge regionale n. 21/2010».

Roma, 12 febbraio 2020

L'Avvocato dello Stato: TORTORA

20C00066

N. 21

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Paesaggio - Norme della Regione Calabria - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2002 - Formazione ed approvazione dei Piani paesaggistici d'ambito - Approvazione, con delibera della Giunta regionale, previa validazione del Comitato tecnico di co-pianificazione, delle singole attività, di cui all'art. 143, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale.

Paesaggio - Norme della Regione Calabria - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2002 - Criteri per l'edificazione in zona agricola - Previsione che, nelle more dell'approvazione dei piani strutturali comunali, è consentita l'edificazione anche su di superficie fondiaria inferiore ai 10.000 metri quadrati.

– Legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 61 (“Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)”), artt. 1 e 2.

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12, (fax 06-96514000 — PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ricorrente contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della giunta regionale attualmente in carica resistente per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 dicembre 2019 n. 61, avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19/2012 (norme per la tutela, governo ed uso del territorio — legge urbanistica della Calabria)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 139 del 16 dicembre 2019.

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato nella seduta del 10 dicembre 2019 la legge n. 61 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19/2012 (norme per la tutela, governo ed uso del territorio — legge urbanistica della Calabria)».

La legge si compone di quattro articoli (i primi due sostanziali, il terzo attestante l'irrelevanza sul piano finanziario, il quarto dedicato all'immediata entrata in vigore).

Le norme in questione, tuttavia, ad avviso della Presidenza del Consiglio, violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato, e devono pertanto essere impugate per i seguenti



MOTIVI

1) *Illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 61/2019 per violazione dell'art. 9 e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in relazione agli articoli 135, 141 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

La norma in epigrafe modifica l'art. 25-bis della legge regionale n. 19/2002 «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio — legge urbanistica della Calabria», aggiungendovi, dopo il comma 2, il seguente comma 2-bis:

«2-bis. La Giunta regionale approva con atto deliberativo, previa validazione da parte del Comitato tecnico di co-pianificazione di cui al Protocollo d'intesa e relativo disciplinare attuativo, le singole attività di cui all'art. 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali) che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale.

A far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta regionale le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.»

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Regione Calabria e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo hanno avviato sin dal 2012 un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato all'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale.

In questo ambito, è stato dalla Regione adottato il Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica (QTRP), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 134 del 1° agosto 2016 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 84 del 5 agosto 2016), che prevede la successiva redazione di sedici piani paesaggistici d'ambito, destinati a rappresentare gli strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio; nelle more dell'approvazione dei predetti strumenti di pianificazione territoriale, sono stabilite apposite norme di salvaguardia, attinenti al sistema delle tutele, alla difesa del suolo e alle previsioni dei rischi a scala territoriale.

La parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio delinea un sistema organico di tutela paesaggistica, inserendo i tradizionali strumenti del provvedimento impositivo del vincolo e dell'autorizzazione paesaggistica nel quadro della pianificazione paesaggistica del territorio, che deve essere elaborata concordemente da Stato e Regione. Tale pianificazione concordata prevede, per ciascuna area tutelata, le cd. prescrizioni d'uso (e cioè i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria) e stabilisce la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonché le condizioni delle eventuali trasformazioni.


Il legislatore nazionale, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia, ha assegnato al piano paesaggistico una posizione di assoluta preminenza nel contesto della pianificazione territoriale. Gli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del Codice di settore sanciscono infatti l'inderogabilità delle previsioni del predetto strumento da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico e la loro cogenza rispetto agli strumenti urbanistici, nonché l'immediata prevalenza del piano paesaggistico su ogni altro atto della pianificazione territoriale e urbanistica.

Si tratta di una scelta di principio la cui validità e importanza è già stata affermata più volte dalla Corte costituzionale, in occasione dell'impugnazione di leggi regionali che intendevano mantenere uno spazio decisionale autonomo agli strumenti di pianificazione dei comuni e delle regioni, eludendo la necessaria condivisione delle scelte attraverso uno strumento di pianificazione sovracomunale, definito d'intesa tra lo Stato e la Regione. La Corte ha, infatti, affermato l'esistenza di un vero e proprio obbligo, costituente un principio inderogabile della legislazione statale, di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento ai beni vincolati (Corte Costituzionale n. 86 del 2019) e ha rimarcato che l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica «è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale» (Corte Costituzionale, n. 182 del 2006; *cf.* anche la sentenza n. 272 del 2009).

Ciò premesso, in base all'art. 143, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio: «L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;



c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'art. 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art. 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'art. 135, comma 3.».

La norma regionale, invece, prevede che la Regione possa approvare il piano paesaggistico non già quale strumento complessivo, bensì per «singole attività», sia pure queste ultime oggetto di previa condivisione da parte del Comitato tecnico di co-pianificazione istituito in accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

La norma cioè introduce, unilateralmente e al di fuori di qualsivoglia condivisione con lo Stato, una modalità di approvazione del piano paesaggistico non contemplata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e totalmente diversa da quella prevista dalle norme statali (articoli 135, 143 e 145), peraltro suscettibile di provocare un significativo depotenziamento del ruolo assegnato al piano dalla disciplina nazionale.

Le disposizioni del Codice di settore ora richiamate concorrono infatti a delineare il ruolo fondamentale del piano paesaggistico quale strumento cardine dell'intera pianificazione territoriale, destinato a costituire il punto di riferimento di tutti gli altri atti di pianificazione settoriale e urbanistica. E, in questo quadro, è parimenti evidente che la funzione stessa del piano richieda necessariamente che le relative disposizioni costituiscano il frutto di una valutazione complessiva del contesto tutelato, nei suoi diversi profili, pena la vanificazione della possibilità per lo strumento pianificatorio di porsi quale effettivo strumento di tutela dei contesti vincolati ed efficace «luogo» di sintesi e di equilibrata valutazione delle istanze di trasformazione del territorio. Le diverse attività mirate all'elaborazione del piano paesaggistico non possono infatti che essere condotte all'interno di una cornice unitaria, tale da assicurare l'elaborazione graduale e la coerenza complessiva del piano, attraverso il progressivo completamento delle specifiche attività di ricognizione, analisi ed individuazione, assicurando che queste, seppur progressivamente elaborate e validate, siano condotte contemporaneamente per tutti i piani paesaggistici d'ambito riferiti all'intero territorio regionale.


L'eventuale approvazione del piano paesaggistico per «singole attività» finisce per comportare pertanto un *vulnus* alla funzione stessa del piano, come tracciata dalle previsioni normative sopra richiamate. La scelta operata dalla Regione, non essendo frutto di previa intesa con lo Stato, si pone inoltre in violazione delle specifiche previsioni di cui all'art. 135, comma 1, e dell'art. 143, comma 2, del codice di settore, così determinando, anche sotto quest'ultimo profilo, la violazione della competenza legislativa esclusiva spettante allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Il depotenziamento del ruolo piano paesaggistico conseguente alla sua parcellizzazione incide inoltre direttamente sull'efficacia del predetto strumento, cardine della tutela del paesaggio, e determina quindi la violazione anche dell'art. 9 della Costituzione che attribuisce allo Stato e solo allo Stato la tutela del paesaggio ed esclude l'ammissibilità di ogni altra azione che possa attenuarne la portata.

2. Illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2019 n. 61 per violazione dell'art. 9 e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in relazione agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

La norma regionale in rubrica modifica il comma 2 dell'art. 52 della legge urbanistica calabrese (Criteri per l'edificazione in zona agricola), con l'aggiunta del seguente periodo:

«Nelle more dell'approvazione dei Piani strutturali comunali è consentita l'edificazione di cui al presente articolo anche su di superficie fondiaria inferiore ai 10.000 metri quadrati. Nel caso di asservimento di non contigui ai fini dell'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva è obbligo istituire il vincolo di inedificabilità secondo quanto disposto all'art. 56 della presente legge.».



Ora, l'art. 52, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2002 disponeva, precedentemente alla novella, che le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai PSC, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, fossero consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli coltivati anche nel medesimo fondo, l'indice non avrebbe potuto superare 0,1 mq su mq. La norma del 2002 infine identificava il lotto minimo con l'unità aziendale minima definita dal REU, e comunque lo prevedeva non inferiore a 10.000 mq così come prescritto dalle Linee guida della pianificazione regionale, fatte salve eventuali superfici superiori prescritte dai comuni.

In sostanza, la disciplina regionale previgente stabiliva che l'edificazione in zona agricola potesse avvenire esclusivamente su lotti della dimensione minima di 10.000 metri quadrati, fatta salva la possibilità per i comuni di prescrivere superfici minime di intervento superiori.

Il principio del lotto minimo di intervento è stato poi ribadito dalle norme del Tomo IV allegato al Quadro territoriale regionale con valenza paesaggistica QTRP (art. 10), laddove si specifica che al di sotto dei 10.000 metri quadrati i comuni hanno facoltà di far realizzare esclusivamente piccoli manufatti per il ricovero delle attrezzature agricole e dalle caratteristiche ed usi non residenziali, stabilendo che: «Nelle more dell'approvazione del Piano paesaggistico, i comuni nella fase di redazione dei PSC/PSA provvedono a quantificare l'Unità aziendale minima e la corrispondente unità colturale minima, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 50, 51 e 52 della legge regionale n. 19/2002, tenendo conto della facoltà di normare, in forma più restrittiva, ovvero oltre i 10.000 mq, il lotto minimo di intervento, ferme restando le previsioni di cui all'art. 22, lettera b, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 35 in funzione delle quali gli enti competenti esprimono parere in merito.

Al di sotto dei 10.000 mq i Comuni hanno facoltà di far realizzare esclusivamente piccoli manufatti in legno amovibili, di dimensioni massime max 3,00 x 6,00, per il ricovero delle attrezzature agricole ed assolutamente dalle caratteristiche ed usi non residenziali.».

In questo contesto, la novella all'art. 52 della legge urbanistica introdotta dalla norma in esame introduce una possibilità indiscriminata di edificazione in zona agricola, aprendo potenzialmente la strada allo sfruttamento incontrollato del territorio agricolo. E ciò peraltro senza alcuna espressa limitazione delle edificazioni alle specifiche esigenze inerenti alla conduzione delle aziende agricole, ma potenzialmente anche per scopo residenziale.

La disposizione viola quindi le previsioni degli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto si pone in diretto contrasto con le misure di salvaguardia condivise con lo Stato e trasfuse nel QTRP, vanificando così la funzione propria del futuro piano paesaggistico, da elaborare d'intesa, di dettare le prescrizioni di tutela dei contesti vincolati, disciplinando, tra l'altro, la «individuazione delle misure per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate» (lettera h). La violazione delle predette disposizioni del Codice di settore, costituenti parametro interposto di legittimità costituzionale, comporta quindi la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Sotto altro profilo, la potenziale significativa compromissione dei valori paesaggistici derivante dalla previsione regionale censurata determina anche la violazione dell'art. 9 della Costituzione.

3. Illegittimità costituzionale, sotto altro aspetto, dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 61 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in relazione agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nonché dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e ancora per violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

La medesima norma contenuta nell'art. 2 della legge regionale si presta ad ulteriori censure sotto altro aspetto, venendo in evidenza il suo evidente contrasto con il disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Questa disposizione (intitolata «Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica») riproduce regole già contenute nella legge n. 10/1977 e nella legge n. 457/1978, e stabilisce che:

«1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'art. 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;



b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modificchino fino al venticinque per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.».

Come noto, la giurisprudenza costituzionale ha più volte evidenziato che l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 esprime principi fondamentali di governo del territorio (Corte Costituzionale n. 68/2018 e n. 84/2017) soprattutto nella parte in cui fissa limiti invalicabili per l'edificazione nelle c.d. «zone bianche», atteso che questa rigorosa previsione attende a valori di rilievo costituzionale quali il paesaggio, l'ambiente e i beni culturali.

In quest'ottica, ammettere che la fissazione di standard rigorosi possa essere cedevole di fronte a qualsiasi regolamentazione regionale della materia rappresenterebbe una soluzione contraddittoria.

Come rilevato anche dal Consiglio di Stato, una possibile cedevolezza lascerebbe aperta la possibilità che «eventuali legislatori regionali, prodighi di facoltà edificatorie, finiscano con il frustrare la *ratio* della disciplina in commento, compromettendo in modo tendenzialmente irreversibile interessi di rango costituzionale»: ragione per la quale «l'art. 9 individua un principio fondamentale della legislazione statale tale da condizionare necessariamente quella regionale a regolare solo in senso più restrittivo l'edificazione» (Consiglio di Stato, IV, 12 marzo 2010, n. 1461).

A ciò si aggiunge che, ancora nella sentenza n. 84 del 2017, richiamata nella sentenza n. 68 del 2018, la Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto che la funzione della norma di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è quella «... di impedire, tramite l'applicazione di standard legali, una incontrollata espansione edilizia in caso di “vuoti urbanistici”, suscettibile di compromettere l'ordinato (futuro) governo del territorio e di determinare la totale consumazione del suolo nazionale, a garanzia di valori di chiaro rilievo costituzionale. Funzione rispetto alla quale la specifica previsione di livelli minimi di tutela si presenta coesistente, in quanto necessaria per esprimere la regola.


La medesima funzione “... deve essere ascritta anche al comma 2 del citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, là dove individua e delimita la tipologia di interventi edilizi realizzabili in assenza di piani attuativi, che siano qualificati dagli strumenti urbanistici generali come presupposto necessario per l'edificazione. Anche in tal caso la norma in esame mira a salvaguardare la funzione di pianificazione urbanistica intesa nel suo complesso, evitando che, nelle more del procedimento di approvazione del piano attuativo, siano realizzati interventi incoerenti con gli strumenti urbanistici generali e comunque tali da compromettere l'ordinato uso del territorio.».

La legge regionale qui censurata, invece prevede che nelle more dell'approvazione dei Piani strutturali comunali è consentita l'edificazione entro gli standard di cui al comma precedente anche su superficie fondiaria inferiore ai 10.000 metri quadrati.

Le possibilità edificatorie in assenza di pianificazione, in sostanza, anche per le ragioni esposte nel precedente motivo di censura, che qui si richiamano, sono diverse e peggiorative rispetto a quelle consentite dalla legge statale.

E sono pure diverse e peggiorative rispetto a quelle stabilite dalla precedente versione della legge urbanistica regionale, con la conseguente violazione anche del principio costituzionale della leale collaborazione, in quanto attuano scelte assunte dalla Regione in modo autonomo, al di fuori del percorso già avviato con lo Stato per la condivisione delle politiche di pianificazione dei beni sottoposti a tutela paesaggistica, percorso che aveva condotto alla adozione condivisa del QTRP.

Va ricordato al riguardo che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, il principio di leale collaborazione «deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni», atteso che «la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti» (così in particolare, tra le tante, Corte costituzionale n. 31 del 2006). In



particolare, la Corte ha chiarito che «Il principio di leale collaborazione, anche in una accezione minimale, impone alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale in una sede istituzionale di tener fede ad un impegno assunto» (così ancora la sentenza richiamata).

La scelta della Regione Calabria di assumere iniziative unilaterali, al di fuori del percorso di collaborazione già proficuamente avviato con lo Stato si pone, pertanto, in contrasto anche con il predetto principio.

4. Illegittimità costituzionale, ancora sotto altro aspetto, dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2019 per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 97, secondo comma, della Costituzione, in relazione sempre all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380

L'art. 2 della legge regionale qui censurata appare infine violare ulteriori principi costituzionali.

Si è visto sopra come la disposizione che consente l'edificazione entro limiti diversi dalla legge statale nei comuni in attesa della approvazione dei rispettivi Piani strutturali sia lesiva dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia.

Questa lesione emerge in via del tutto eventuale, ma non meno pericolosa, dalla difficoltà interpretativa che la norma regionale produce sia in relazione al parametro legislativo statale, sia con riferimento alle disposizioni transitorie della stessa legge regionale che la norma va a novellare (art. 65 della legge urbanistica regionale n. 19/2002), rispetto alle quali il coordinamento è assai problematico, stante il contrasto evidente.

E questa situazione di contrasto-mal coordinamento-difficoltà interpretativa appare rappresentare un sintomo di irragionevolezza dell'intervento modificativo da ultimo apportato dal legislatore regionale con la legge regionale in oggetto, potendo condurre a distorsioni applicative.

Al riguardo, vengono in considerazione le affermazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale n. 107/2017) laddove si dice che se è vero che non ogni incoerenza o imprecisione di una norma può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, una legge può essere invece censurabile, alla luce del principio di razionalità normativa, qualora la formulazione della stessa sia tale da potere dare luogo ad applicazioni distorte (Corte Costituzionale n. 10 del 1997) o ambigue (Corte Costituzionale n. 200 del 2012), che contrastino, a causa dei diversi esiti che essa renda plausibili, il buon andamento della pubblica amministrazione, da intendersi quale ordinato, uniforme e prevedibile svolgimento dell'azione amministrativa, secondo principi di legalità e di buona amministrazione.

Si è parimenti affermato, con riferimento anche all'impugnativa regionale, che possono risultare costituzionalmente illegittime «per irragionevolezza [. . .] norme statali dal significato ambiguo, tali da porre le regioni in una condizione di obiettiva incertezza, allorché a norme siffatte esse debbano attenersi nell'esercizio delle proprie prerogative di autonomia» (Corte Costituzionale n. 160 del 2016).

Ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui l'ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un'elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale, che in questo caso è quella di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. In questa ipotesi, l'esigenza unitaria sottesa al principio fondamentale è pregiudicata dal significato precettivo non irragionevolmente desumibile dalla disposizione regionale: lungi dal tradursi in un mero inconveniente di fatto, l'eventuale distonia interpretativa, contraddittoria rispetto alla norma statale, costituisce conseguenza diretta della modalità di formulazione della disposizione, che deve essere dichiarata, dunque, costituzionalmente illegittima.»


P. Q. M.

Per tutte le esposte ragioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata e difesa conclude affinché la Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme della legge della Regione Calabria n. 61/2019 denunciate con il presente ricorso.

Roma, 13 febbraio 2020

L'Avvocato dello Stato: CORSINI

20C00067



N. 22

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Enti locali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2018, recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” - Istituzione dell’albo dei segretari degli enti locali per la Provincia autonoma di Trento - Previsione che la Provincia forma e gestisce l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni segretariali - Articolazione dell’elenco in due sezioni - Previsione che nella prima sezione, su richiesta, sono iscritti, con durata quinquennale, rinnovabile, i soggetti in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all’esercizio delle funzioni di segretario comunale e che nella seconda sezione sono iscritti di diritto i segretari degli enti locali della Provincia di Trento in servizio a tempo indeterminato.

– Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 16 dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020), art. 3, comma 1, lettera g).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi 12, nei confronti della Regione autonoma Trentino Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 16 dicembre 2019, n. 8, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 50/Sez. Gen. del 17 dicembre 2019, recante «Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020», quanto all’art. 3, comma 1, lettera g), per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

La predetta legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige viene impugnata giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2020, depositata in estratto in allegato al presente ricorso, per il seguente

MOTIVO

Violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché dell’art. 4, dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige».


L’art. 3, comma 1, lettera g) della legge della Regione Trentino Alto Adige n. 8 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 17 dicembre 2019 recante: «Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020» è in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Carta costituzionale.

L’art. 3 riguarda le «modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante “Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, introduce al comma 1, lettera g), l’art. 148-*bis* “Istituzione dell’Albo dei Segretari degli Enti Locali per la Provincia di Trento».

La disposizione, nel modificare la previgente normativa in materia recata dalla legge regionale n. 2 del 2018, recante il «Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige», prevede, peraltro per la sola provincia di Trento, l’istituzione dell’Albo dei segretari degli enti locali, articolato in due sezioni. Nella prima è prevista l’iscrizione, a richiesta, per una durata di cinque anni rinnovabile, dei soggetti «in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all’esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Province di Trento o Bolzano»; nella seconda è prevista l’iscrizione, di diritto, dei segretari degli enti locali della provincia di Trento attualmente in servizio a tempo indeterminato.

La norma in questione è illegittima sotto diversi profili, contrastando con gli articoli 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, laddove prevede, nell’ambito di un unico albo con due distinte sezioni, meccanismi di iscrizione differenziati in ordine sia ai requisiti d’accesso sia alla durata, consentendo che siano inseriti nei ruoli dei segretari comunali, con successivo accesso alle relative funzioni, anche soggetti individuati senza alcuna selezione pubblica.

Ciò in quanto viene consentita l’iscrizione nella prima sezione anche a soggetti che abbiano conseguito la mera abilitazione di cui all’art. 143 e seguenti del predetto codice degli enti locali del Trentino Alto Adige, che non implica il previo superamento di un concorso pubblico, come invece disposto dalla normativa nazionale di cui all’art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267/2000.



Viene così violato sia il principio della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche funzioni sia il principio di uguaglianza, laddove vengono assoggettati irragionevolmente alla medesima disciplina possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa.

La violazione del principio dell'accesso mediante pubblico concorso trova univoca conferma nell'abrogazione dei successivi articoli da 149 a 156 della predetta legge ad opera del comma 7 dell'art. 3, comma 1, lettera g), che prevedevano, invece, per le singole classi di segretario comunale (dalla prima alla quarta), l'espletamento di concorsi per titoli ed esami, viepiù necessari in ragione della conclamata delicatezza delle funzioni e dei compiti demandate ai segretari comunali dall'ordinamento, così come riconosciuta anche recentemente da codesta Corte con sentenza n. 23 del 2019.

Ulteriore aspetto di violazione dei predetti parametri di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, si riscontra nella disciplina del comma 4 del nuovo art. 148-*bis*, il quale prevede, tra l'altro, che l'incarico possa essere revocato, oltre che per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o per le altre cause previste dal contratto collettivo di lavoro, «quando il segretario riceve una valutazione negativa per tre anni consecutivi nel corso dell'incarico».

Il concetto di valutazione negativa, privo di qualsivoglia criterio e di qualsiasi procedura di garanzia, è tale da minare la necessaria autonomia del segretario comunale, «titolare di attribuzioni multiformi, neutrali, di controllo e di certificazioni» e compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa, che questi, pur nell'ambito di un incarico fiduciario, deve necessariamente garantire, alterando quel punto di equilibrio «tra le ragioni dell'autonomia degli enti locali, da una parte, e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività, dall'altro» evidenziato da codesta Corte nella citata sentenza n. 23/2019. Alterazione tantopiù evidente se si considera che la riforma ordinamentale introdotta dalla legge in esame prevede meccanismi di avvalimento a tempo determinato su nomina fiduciaria.

Infine, il nuovo sistema appare in contrasto con i predetti parametri nella parte in cui limita irragionevolmente l'iscrizione alla prima sezione ad un solo quinquennio persino con riguardo ai soggetti iscritti per effetto di abilitazione conferita dalla medesima provincia, in aperta violazione, comunque, dei principi di indipendenza e garanzia della funzione di segretario generale, che, alla stregua di quanto ritenuto da codesta Corte nella citata sentenza, costituiscono un indirizzo significativo nell'ottica della omogeneità ed unitarietà della disciplina.

La disciplina in esame, alla luce di quanto osservato, incidendo sull'accesso alle funzioni e sullo status giuridico economico del pubblico dipendente segretario comunale, in difformità rispetto alla disciplina statale, contrasta, altresì, con l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

Va, infine, rilevato che l'art. 4 dello statuto regionale, nel prevedere la competenza esclusiva della regione in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», stabilisce, tuttavia, che detta competenza debba esercitarsi «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica . . .»; la disposizione regionale *de qua*, pertanto, in quanto eccedente per le ragioni esposte gli anzidetti limiti delle competenze statutarie in violazione dei predetti parametri costituzionali, è illegittima anche sotto quest'ultimo profilo.

Per i motivi esposti, pertanto, l'art. 3, comma 1, lettera g), con riferimento in via derivata anche agli ulteriori commi in precedenza non menzionati nel presente atto, contrasta con le norme invocate in rubrica, sicché si solleva la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.


P. Q. M.

Chiede che codesta eccellentissima Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g), n. 8/2019 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, per contrasto con gli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché dell'art. 4, dello statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020.

Roma, 13 febbraio 2020

Gli Avvocati dello Stato: DI MARTINO - VENTURINI



N. 23

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 47 del 2009 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria) - Previsione che nel caso di pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Comune provveda tempestivamente agli interventi necessari a prevenirlo e ad eliminarlo, dandone previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti - Divieto di abbattimento, di espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura degli alberi monumentali della Calabria senza autorizzazione - Possibile rilascio da parte del Comune competente solo per esigenze di pubblica utilità o incolumità, per esigenze fitosanitarie o quando sia impossibile adottare soluzioni alternative, da comunicare agli organismi menzionati.

– Legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 56 (“Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)”), artt. 1, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6 [recte: art. 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 4, comma 13, e art. 2, nella parte in cui sostituisce l’art. 6, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)].

Ricorso *ex art.* 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587, n. fax 0696514000; Pec per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata *ex lege*;

Contro la Regione Calabria (c.f. 02205340793), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Catanzaro - CAP 88100 - Cittadella Regionale, viale Europa - località Germaneto;

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 56 pubblicata nel B.U.R. n. 139 del 16 dicembre 2019 recante: «Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate e della Flora spontanea di alto pregio della Calabria)» come da delibera del Consiglio dei ministri in data 6 febbraio 2020.

Nel B.U.R. n. 139 del 16 dicembre 2019, è stata pubblicata la legge Regionale Calabria 16 dicembre 2019 n. 56.

Per quanto in questa sede d’interesse, le disposizioni impugnate così dispongono: art. 1, comma 13 «Sostituzione dell’art. 4 della l.r. 47/2009.

13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l’intervento.

.....».

Art. 2, commi 4, 5 e 6: «Sostituzione dell’art. 6 della l.r. 47/2009.

4. È fatto divieto a chiunque abbatte senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all’art. 2.

5. L’abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all’art. 2, comma 1, incluse nell’elenco degli alberi monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato può essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell’art. 4, solo per esigenze di pubblica utilità, o di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l’impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l’abbattimento.

6. L’autorizzazione all’abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al comma 5 è comunicata agli organismi territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell’art. 4 della presente legge e al dipartimento regionale competente in materia di tutela dell’ambiente.”».

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni *supra* indicate.

Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti



MOTIVI

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, e dell'art. 2, commi 4, 5 e 6, della L.R. Calabria, 16 dicembre 2019, n. 56 per contrasto con l'art 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione sotto il profilo della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, e dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo della violazione delle competenze statali in materia di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione ed organizzazione di attività culturali, nonché dell'art. 7, comma 4, della legge statale n. 10 del 14 gennaio 2013 (norma interposte).

Come visto, l'art. 1, della legge regionale impugnata ha così modificato l'art. 4 della legge regionale n. 47/2009, rubricato «Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria»:

«Art. 4 (*Compiti e funzioni dei Comuni*). — 1. I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.

2. I Comuni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/2013, sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza.

3. Il censimento è realizzato dai Comuni, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio di alberi monumentali, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, segretariati regionali e soprintendenze competenti del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui al comma 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato numero 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014. La scheda, opportunamente compilata, è consegnata al Comune avente competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

5. Per garantire all'elenco nazionale e regionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l'attività di censimento è utilizzata nel rilievo di campagna la scheda di identificazione dell'albero monumentale formazioni vegetali monumentali, di cui all'allegato numero 3 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014.

6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico di cui all'allegato numero 5 al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, e alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale).


7. I Comuni, effettuate le attività di censimento, trasmettono al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, di cui all'allegato numero 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, affinché la Giunta si pronunci sull'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale è corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi, in formato digitale.

8. La scheda di segnalazione dell'albero monumentale o delle formazioni vegetali monumentali, la scheda di identificazione, l'allegato tecnico specifico sui criteri dimensionali, la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, n. 8870 e lo schema di elenco sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione relativa al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente.

9. I Comuni, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, possono richiedere, a supporto dell'attività di censimento, specifica collaborazione agli organismi territorialmente competenti, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali.

10. I Comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

11. I Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 10/2013, concedono le autorizzazioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e alla modifica della chioma e dell'apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, nei quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere obbligatorio e vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale.



12. I Comuni trasmettono alla Regione gli atti autorizzativi rilasciati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari.

13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e, la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.

14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per «organismi territorialmente competenti» si intendono gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 177/2016 e, in presenza di vincolo paesaggistico, i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.»».

La precedente formulazione della norma, per la parte che qui interessa, quale introdotta dall'art. 8 della legge regionale Calabria del 25 gennaio 2019 - n. 1 prevedeva che:

«13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento;

14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per “organismi territorialmente competenti” si intendono, gli organismi e i comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato, soppresse per effetto del decreto legislativo n. 177/2016.».

Nella formulazione originaria, invece, la norma dell'art. 4, nel disciplinare le funzioni delle Province, disponeva che:

«Art. 4 (*Funzioni delle Province*). — 1. Le Province recepiscono il piano di programmazione regionale di cui all'art. 3, comma 2, e garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.

2. Per le finalità di cui all'art. 1, le Province istituiscono e curano la composizione delle Consulte tecniche a cui affidare il compito dell'identificazione, validazione e censimento degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona di interesse naturalistico, paesaggistico - ambientale e storico-culturale presenti sul territorio provinciale.

3. Le Province concedono le autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 5, 6 e 7.

4. La Consulta, è composta da:

Assessore provinciale all'Ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente; Assessore provinciale ai Beni culturali, o suo delegato;

Rappresentante designato dal Corpo Forestale dello Stato;

Rappresentante designato dell'Ente Parco, o dagli enti parco ricadenti nella corrispondente area provinciale;

Rappresentante del mondo scientifico universitario;

Rappresentante designato dall'UNCCEM;

Rappresentante designato dalle Associazioni ambientaliste;

Assessore provinciale all'Agricoltura e Forestazione o suo delegato;

Rappresentante provinciale designato dall'Ordine professionale degli Agronomi Forestali;

Rappresentante provinciale designato dall'ordine professionale degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati;

Rappresentante provinciale designato dall'Ordine professionale dei Periti Agrari.

5. La Consulta ha il compito di:

a) procedere alla compilazione e alla tenuta dei Registri provinciali di cui all'art. 5;

b) provvedere all'aggiornamento periodico dei Registri e promuovere la trasmissione al Dipartimento regionale all'Ambiente;

c) formulare parere sull'eventuale abbattimento degli alberi di cui all'art. 2, comma 1, inclusi nel registro di cui all'art. 5;

d) formulare parere in ordine all'autorizzazione per la raccolta, per quantità e tipologia, della flora di cui all'art. 2, comma 2, inclusa nel registro di cui all'art. 5 da utilizzare per scopi scientifici, didattici, farmaceutici e commerciali;

e) provvedere a stabilire le misure di tutela delle aree popolate dalle specie botaniche di alto pregio;



f) esprimere parere in ordine ai finanziamenti per gli interventi provinciali e regionali di cura e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di valorizzazione e tutela degli alberi di alto pregio e della flora spontanea autoctona di cui all'art. 2 inseriti nel registro di cui all'art. 5.

6. Le riunioni della Consulta sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

7. La Consulta dura in carica per l'arco di una legislatura e svolge la sua attività fino all'insediamento dei nuovi componenti.

8. Ai componenti della Consulta spettano eventuali rimborsi spese previste dalle leggi vigenti in materia.

9. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, la Consulta può chiedere pareri a specialisti delle diverse discipline».

I commi 4, 5 e 6 dell'art. 2 della legge oggetto di impugnazione, rubricato «Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 47/2009» dispongono testualmente:

«4. È fatto divieto a chiunque abbatte senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'art. 2.

5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'art. 2, comma 1, incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato può essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell'art. 4, solo per esigenze di pubblica utilità, o di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento.

6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al comma 5 è comunicata agli organismi territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell'art. 4 della presente legge e al dipartimento regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.».

Anche l'art. 6 delle l.r. 47/2009 era stato in precedenza modificato dalla legge regionale n. 1/2019 attraverso le seguenti disposizioni:

«1. L'art. 6 della l.r. 47/2009, è così modificato:

a) al comma 1:

1) le parole: «Di concerto con le Consulte tecniche di cui all'art. 4, le Province promuovono e sostengono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione Calabria sostiene»;

2) dopo le parole: «alberi monumentali», sono inserite le parole: «dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate»;

3) la parola: «autoctona» è sostituita dalle seguenti: «di alto pregio»;

4) le parole: «le Università» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di ricerca»;

5) l'ultimo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione Calabria promuove la conoscenza delle specie di cui all'art. 2 anche per fini didattici e turistici, nel rispetto dei principi di conservazione della natura e dell'ecosostenibilità.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree in esso riportati sono, eventualmente, sottoposti alla procedura per il riconoscimento del vincolo storico paesaggistico di cui al Capo II, del decreto legislativo n. 42/2004. In caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione provvede ai sensi dell'articolo unico, comma 6, del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017.


Per gli esemplari e le formazioni arboree inseriti nell'elenco pubblicato sono previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati devono riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell'elenco e le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio, nonché le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.»;

d) al comma 4, le parole «nei Registri provinciali di cui all'art. 5» sono soppresse;

e) al comma 5:

1) le parole: «nei Registri di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria»;

2) le parole: «dall'Amministrazione provinciale, previo parere espresso dalla Consulta tecnica provinciale,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Comune competente, ai sensi dell'art. 4,»;



al comma 6:

1) le parole: «per competenza al Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti:

«agli organismi e comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato, soppresse per effetto del decreto legislativo n. 177/2016.»;

2) le parole: «Agricoltura e Forestazione» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di tutela dell'ambiente»;

g) il comma 7 è abrogato.»

Nella formulazione originaria, invece, la norma dell'art. 6, nel disciplinare le funzioni delle Province, disponeva che:

Art. 6 (*Iniziativa di valorizzazione e tutela*). — 1. Di concerto con le Consulte tecniche di cui all'art. 4, le Province promuovono e sostengono specifici progetti di valorizzazione e tutela degli alberi monumentali e della flora autoctona spontanea da realizzarsi con gli Enti locali, con le Università, con le Istituzioni culturali e con le Associazioni ambientaliste. Tali iniziative puntano alla creazione di una coscienza il più ampia possibile sul concetto di tutela ambientale e vegetale.

2. Le Province promuovono l'immagine delle specie di cui all'art. 2 anche ai fini turistici nel rispetto dei principi di ecosostenibilità.

3. Dopo la pubblicazione definitiva degli elenchi contenuti nei registri di cui all'art. 5, le specie di alto pregio sono automaticamente sottoposte a vincolo storico paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e sue modifiche ed integrazioni. Per esse saranno previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati sono tenuti a riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi e la flora spontanea inseriti nel registro di cui all'art. 5 e le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.

4. È fatto divieto a chiunque abbatte senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'art. 2 inserite nei registri provinciali di cui all'art. 5.

5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'art. 2, comma 1, incluse nei registri di cui all'art. 5 collocate su suolo pubblico o privato può essere autorizzato dall'Amministrazione provinciale, previo parere espresso dalla Consulta tecnica provinciale, solo per esigenze di pubblica utilità, o di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento.

6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al precedente comma deve essere comunicata per competenza al Corpo Forestale dello Stato e al Dipartimento regionale Agricoltura e Forestazione.

7. Le autorizzazioni all'abbattimento delle specie di cui all'art. 2, comma 1, inserite nel registro di cui all'art. 5 possono essere subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti alla stessa specie secondo modalità e tempi indicati nell'atto stesso di autorizzazione.»

La Regione Calabria, con ben due interventi normativi, ha inteso adattare la legislazione regionale all'intervenuta modificazione, in ambito locale, delle competenze precedentemente affidate alle Province ed a seguito della soppressione del Corpo Forestale dello Stato.


Tuttavia, anche le disposizioni dell'ultimo intervento normativo appaiono costituzionalmente illegittime in quanto le previsioni *supra* citate violano i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, secondo i quali la tutela ambientale e dei beni culturali è compito riservato allo Stato, residuando alle Regioni, in via concorrente, solo la disciplina degli aspetti che abbiano uno specifico collegamento con la realtà territoriale afferenti la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la promozione ed organizzazione delle attività culturali.

A livello statale, la legge 14 gennaio 2013 n. 10, recante le «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», definisce, tra l'altro, le modalità di tutela degli alberi monumentali e dei boschi.

Nel dettaglio, il riferimento va all'art. 7, rubricato «Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale», a norma del quale

«1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;



b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000.

Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.»

La norma regionale nella parte in cui ha previsto, nei casi di interventi, in deroga ai divieti previsti, sulle strutture arboree degli alberi monumentali, la mera comunicazione agli organismi individuati dal nuovo art. 4, comma 14, della legge regionale n. 47/2009 negli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anziché il previo parere obbligatorio e vincolante dell'Amministrazione statale, contrasta con la norma statale, che, nel rispetto del riparto delle funzioni individuato dall'art. 117 della Carta Costituzionale, richiede invece il parere obbligatorio del competente organismo statale. La formulazione originaria delle sopra riportate norme della l.r. Calabria 47/2009, prevedevano, infatti, nel rispetto del riparto delle funzioni tra Stato e Regioni, che gli interventi, in deroga ai previsti divieti, sulle strutture arboree potesse «essere autorizzato dall'Amministrazione provinciale, previo parere espresso dalla Consulta tecnica provinciale, solo per esigenze di pubblica utilità, o di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento».

Tra i componenti delle Consulte tecniche provinciali sedeva di diritto il rappresentante dello Stato, scelto tra i componenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato.

È evidente che le norme poste dagli articoli 1, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, delle L.R. Calabria n. 56/19, nell'interpretazione che deve ad esse darsi secondo il senso logico delle parole, sostanzialmente espropriano lo Stato della competenza esclusiva in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, quale attribuita dall'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, e violano, altresì, il terzo comma del medesimo art. 117, in relazione al quale la competenza concorrente delle regioni, nella materia ambientale, attiene esclusivamente alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed alla promozione ed organizzazione di attività culturali e non agli interventi sul bene ambiente quale è quello che, nella sostanza, le norme regionali impugnate prevedono attraverso l'attribuzione alle Amministrazioni comunali della facoltà di autorizzare interventi radicali ed incisivi (*id est* l'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento) sulle specie incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria. Le norme censurate, sotto il profilo della competenza concorrente Stato — Regione, violano, per i su esposti motivi, la normativa dello Stato, sopra citata, cui, secondo la Carta fondamentale, spetta la individuazione dei principi fondamentali.



Codesto Giudice delle leggi ha costantemente considerato l' "ambiente" un «valore costituzionalmente protetto», ai sensi degli articoli 9 e 32 della Carta costituzionale, in quanto afferente ad un' a concezione unitaria del bene ambientale, comprensivo di tutte le risorse naturali e culturali.

La tutela del bene ambiente, dunque, comprende la conservazione, la gestione razionale ed il miglioramento delle condizioni naturali, la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni (sent. n. 210 del 28 maggio 1987).

La giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte insegna che il bene ambiente è un «bene immateriale unitario» che non può essere oggetto di situazioni soggettive di tipo appropriativo (sent. n. 641 del 30 dicembre 1987) e, come tale non tollera una tutela differenziata per ambito Regionale.

Tanto si desume dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, secondo cui la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse derogino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino (sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007)» — (sentenza n. 58 del 2015) — (sentenza n. 180 del 2015).

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli articoli 1, comma 13, 2, commi 4, 5, 6 della legge Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 56 pubblicata sul B.U.R. n. 139 del 16 dicembre 2019 recante: «Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate e della Flora spontanea di alto pregio della Calabria)» come da delibera del Consiglio dei ministri in data 6 febbraio 2020, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2020;
2. legge regionale Calabria n. 56/2019 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 10 dicembre 2019.

Roma, 13 febbraio 2020

Il Vice Avvocato generale: FIGLIOLIA


L'Avvocato dello Stato: SIMEOLI

20C00069


MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUR-013) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

